

Attualità

L'Iva nel commercio elettronico (2)

16 Gennaio 2007

Nella forma "indiretta", la cessione è assimilata alle vendite per corrispondenza

Thumbnail
Image not found or type unknown

Nel **commercio elettronico indiretto**, la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (posta, corriere espresso, eccetera).

L'acquisto si realizza a seguito dell'ordine effettuato *on-line* dal cliente, che sceglie il prodotto accedendo al portale messo a disposizione dal venditore. Successivamente, ci sarà il pagamento, anche mediante mezzi elettronici, e la consegna materiale del bene a destinazione presso l'indirizzo indicato dall'acquirente.

L'emissione di una fattura elettronica e l'effettuazione del pagamento utilizzando una carta di credito o moneta digitale non sono, però, sufficienti per considerare l'operazione, sotto l'aspetto fiscale, come una transazione elettronica, tassabile secondo i criteri fissati dall'Unione europea per il commercio elettronico diretto.

Considerato, infatti, che l'operazione si realizza con la consegna materiale del bene a destinazione, la tassazione deve avvenire nei modi tradizionali e, cioè, in dogana, quando si tratta di importazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, ovvero come vendita a distanza, quando l'operazione viene effettuata in ambito comunitario tra un fornitore e un consumatore privato, residenti in due diversi Stati, entrambi appartenenti all'Unione europea.

Nel commercio elettronico indiretto, pertanto, la cessione, ai fini dell'applicazione dell'Iva viene assimilata alle vendite per corrispondenza, con la conseguente applicazione delle relative norme interne, comunitarie e internazionali.

Le operazioni interne

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto, effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, comprendendo tra questi anche le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, la disciplina Iva applicabile è quella delineata in via generale dalle disposizioni contenute nel Dpr n. 633 del 1972.

E' utile evidenziare che le operazioni in esame, in quanto equiparate alle vendite per corrispondenza, non sono soggette all'obbligo di certificazione mediante emissione di fattura, come previsto dall'articolo 22, comma 1, n. 1, né all'obbligo di certificazione mediante emissione di scontrino fiscale o di ricevuta, ai sensi dell'articolo 2, lettera o), del Dpr n. 696 del 1996.

Le operazioni intracomunitarie

Le operazioni di commercio elettronico indiretto che avvengono tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all'Unione europea, essendo equiparate alla vendite a distanza, sono destinatarie, nell'ambito della disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, di alcune disposizioni specifiche, contenute negli articoli 40, comma 4, lettera b), e 41, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 331 del 1993, che riguardano, rispettivamente, le cessioni poste in essere da soggetti comunitari nei confronti di soggetti residenti in Italia, e le cessioni effettuate da soggetti residenti in Italia nei confronti di soggetti comunitari.

In particolare, è prevista:

- nell'ipotesi di *cedente comunitario e acquirente privato fiscalmente residente nel territorio italiano*, l'applicazione dell'Iva in Italia, se il cedente comunitario ha effettuato vendite nei confronti di privati italiani nell'anno precedente o in corso d'anno, per un ammontare pari o superiore a 27.888,67 euro (in tale caso, il soggetto comunitario è tenuto a nominare un rappresentante fiscale, ovvero a procedere all'identificazione diretta in Italia, ai sensi dell'articolo 35-ter del Dpr n. 633 del 1972, al fine di assolvere gli obblighi ai fini Iva nei confronti dell'Erario italiano). Viceversa, in caso di non superamento del predetto limite, il cedente comunitario può scegliere di assoggettare l'operazione a Iva nel suo Stato di residenza
- nell'ipotesi di *cedente soggetto Iva italiano e acquirente privato consumatore residente in altro Stato membro dell'Ue*, l'applicazione dell'Iva in Italia se l'ammontare delle cessioni effettuate nell'altro Stato membro non ha superato, nell'anno solare precedente, né supera in quello in corso, la soglia di 79.534,36 euro, ovvero la soglia dell'eventuale minore ammontare

al riguardo stabilito dallo Stato di destinazione dei beni. Se, invece, il fatturato realizzato dall'impresa italiana nell'altro Stato membro supera tale soglia, l'operazione deve essere assoggettata a imposta nello Stato di residenza dell'acquirente, e l'imprenditore italiano è tenuto a nominare un proprio rappresentante fiscale ovvero a identificarsi direttamente in tale Stato. L'operatore italiano può, in ogni caso, optare per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro, dandone comunicazione all'Amministrazione finanziaria italiana nella dichiarazione Iva

- nell'ipotesi in cui *cedente e acquirente, residenti in differenti Stati comunitari*, siano entrambi *soggetti passivi Iva*, l'applicazione dell'Iva secondo le regole dettate in via generale per gli acquisti intracomunitari, contenute negli articoli 38 e seguenti del decreto legge n. 331 del 1993, che prevedono l'applicazione dell'Iva nel Paese di destinazione del bene.

Le operazioni internazionali

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico che hanno a oggetto beni che provengono da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 67 e seguenti del Dpr n. 633 del 1972 per le importazioni, e dall'articolo 8 dello stesso decreto per le esportazioni.

Pertanto, se il bene acquistato, indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia o meno soggetto passivo Iva, proviene da un Paese non appartenente all'Unione europea, si configura un' *importazione* e l'Iva, applicata in dogana, dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali.

Nell'ipotesi, invece, di un soggetto Iva italiano che effettua una cessione di beni nei confronti di clienti esteri (sia imprese sia consumatori) non residenti nel territorio comunitario, trova applicazione la disciplina riservata alle cessioni all'*esportazione* che prevede l'emissione di una fattura senza applicazione dell'imposta.

2 - continua. La terza e ultima puntata sarà pubblicata mercoledì 17; la prima è su FISCOoggi di lunedì 15

di

Carla Pappalardo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/liva-nel-commercio-elettronico-2>